



HARD BREXIT PROBLEMATICHE DOGANALI



TRATTAMENTO IVA DELLE MERCI SPEDITE O PROVENIENTI DAL REGNO UNITO

Le merci spedite verso il Regno Unito non costituiranno più cessioni intracomunitarie non imponibili ai sensi dell'art. 41 del D.L. n. 331/93, convertito in L. n. 427/93

Analogamente, le merci provenienti dal Regno Unito non costituiranno più acquisti intracomunitari ai sensi dell'art. 38 del D.L. n. 331/93 suddetto.

In relazione agli scambi commerciali intrattenuti con soggetti UK, gli operatori economici non dovranno continuare a presentare i modelli INTRA ai fini né fiscali né statistici. Essi non saranno tenuti agli adempimenti previsti in materia di operazioni intracomunitarie dalle disposizioni contenute nel D.L. 331/93, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 427/93.

TRATTAMENTO IVA DELLE MERCI SPEDITE O PROVENIENTI DAL REGNO UNITO

Le merci cedute da un operatore italiano ad un soggetto UK costituiranno cessioni all'esportazione ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 633/72 e concorreranno alla costituzione del cd plafond IVA.

Le merci provenienti dal Regno Unito costituiranno importazioni imponibili ai fini IVA: ad esse si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 67-70 del D.P.R. n. 633/72.

Focus: gli operatori economici dovrebbero essere adottare misure idonee ad acquisire prova documentale delle spedizioni da/verso il Regno Unito per evitare possibili casi una doppia imposizione

EORI

Gli operatori economici stabiliti nel territorio doganale dell'Unione che intendono importare od esportare merci dal Regno Unito devono essere in possesso di un codice identificativo denominato EORI.

A tal fine gli operatori economici si registrano presso le autorità doganali competenti per il luogo in cui sono stabiliti (art.9 Reg.to UE n.952/2013).

Gli operatori economici stabiliti in Italia sono registrati automaticamente all'atto della presentazione della prima dichiarazione doganale.

REGISTRAZIONE E ACCREDITO PER LE OPERAZIONI IN DOGANA

Gli operatori economici che prendono parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale, devono acquisire il codice identificativo EORI, valido su tutto il territorio unionale:

- per i titolari di partita IVA, il codice sarà composto dal suffisso “IT” seguito dalla P.IVA;
- per i soggetti non titolari di partita IVA, il codice corrisponderà al suffisso “IT” seguito dagli 11 caratteri del codice fiscale.

Focus: gli Uffici delle Dogane possono già rilasciare i codici EORI al ricorrere dei presupposti

ESPORTAZIONE

Gli operatori economici che intendono spedire merci verso il Regno Unito devono presentare una dichiarazione doganale di esportazione da trasmettere per via telematica all'ufficio doganale competente in relazione al luogo in cui l'esportatore è stabilito o a quello in cui le merci sono caricate o imballate per l'esportazione.

L'esportatore deve essere stabilito nel territorio doganale dell'Unione ai sensi dell'art. 1 punto 19 del Regolamento delegato UE 2015/2446

IMPORTAZIONE

Gli operatori economici che intendono importare merci dal Regno Unito devono presentare le merci con una dichiarazione doganale di importazione da trasmettere per via telematica all'ufficio doganale competente sul luogo dove le stesse sono presentate (art.159 Reg.to UE n.952/2013).

TRANSITO

L'iter formale di adesione del Regno Unito alla Convenzione Transito Comune (CTC) si è concluso con la pubblicazione nella GUCE L 317 del 14 dicembre 2018 delle relative Decisioni del Comitato Congiunto UE-PTC.

Pertanto, a decorrere dal 1° aprile 2019, Il Regno Unito diverrà parte contraente alla CTC ed applicherà il regime del transito comune.

IDENTIFICAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI

Alle merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione provenienti dal Regno Unito si applicherà il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987, regolante la nomenclatura tariffaria e statistica e la tariffa doganale comune; talune merci, anche in partenza dall'Italia per l'UK, potrebbero essere soggette a divieti o restrizioni per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone, degli animali o di preservazione delle specie vegetali, nonché per motivi di tutela del patrimonio culturale nazionale.

Focus: acquisire informazioni circa disposizioni britanniche per le merci spedite da/verso UK

INFORMAZIONI TARIFFARIE VINCOLANTI

Reg UE 952/2013- Art.33

A decorrere dal 30 marzo 2019:

- le decisioni ITV già rilasciate dall'autorità doganale britannica non saranno più valide nell'UE e verranno rimosse dal database ITV a cura della Commissione;
- non verranno più accettate istanze da richiedenti con codice EORI del Regno Unito;
- non daranno luogo a decisioni le istanze di ITV già presentate alle autorità doganali inglesi o presentate alle autorità doganali dell'UE da richiedenti con codice EORI rilasciato dal Regno Unito.

Focus: nella casella 44 delle dichiarazioni doganali non potrà essere riportato il codice C626 identificativo delle ITV rilasciate a titolari residenti nel Regno Unito o il cui codice EORI sia stato rilasciato dalle autorità UK



GESTIONE DEI CONTINGENTI TARIFFARI

Reg.UE 2447/2015 artt. da 49 a 54

Dal 30 marzo 2019, le dichiarazioni accettate dalle autorità doganali UK non possono beneficiare dei contingenti tariffari UE.

Le richieste di prelievo dai contingenti tariffari dell'UE, relative a dichiarazioni accettate nel Regno Unito prima del recesso, saranno trattate dalla Commissione UE nell'assegnazione dell'Unione, unitamente alle richieste di prelievo degli altri Stati membri, se i relativi documenti giustificativi saranno stati trasmessi dagli operatori interessati alle autorità doganali UK prima della data suddetta.

Se le autorità doganali UK avranno trasmesso alla Commissione richieste valide, la Commissione assegnerà i quantitativi a norma dell'Art.51, par.2 del Reg. (UE) 2015/2447 e comunicherà gli importi assegnati ad UK.

Dalla data del recesso il Regno Unito sarà disconnesso dal sistema elettronico QUOTA.



GESTIONE DEI CONTINGENTI TARIFFARI

Reg.UE 2447/2015 artt. da 49 a 54

Analoga situazione si ritrova per i titoli/licenze rilasciati dalle competenti Autorità governative della UE (per l'Italia il MISE) e del Regno Unito, per la gestione di particolari contingenti tariffari relativi a prodotti agricoli, che non potranno essere utilizzati dopo il 29 marzo 2019.

La Commissione UE provvederà all'adeguamento dei contingenti UE con appositi Regolamenti per tenere conto della descritta situazione (es. il recente Reg.to UE 2019/216, relativo alla suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell'elenco dell'OMC riferito all'Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione e recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio).

Focus: ulteriori novità al riguardo verranno tempestivamente comunicate da questa Agenzia

L'ORIGINE PREFERENZIALE DELLE MERCI NEGLI SCAMBI UE/REGNO UNITO

- In mancanza di un accordo, negli scambi commerciali UE/Regno Unito alle merci non potrà essere attribuita alcuna origine preferenziale
- Le merci non dovranno essere accompagnate da alcuna prova dell'origine preferenziale, che appunto non sussiste. Non dovranno essere accompagnate da EUR 1 né da dichiarazione di origine
- Le figure di esportatore autorizzato o esportatore registrato non esisteranno in mancanza di un accordo che le preveda

L'ORIGINE PREFERENZIALE DELLE MERCI NEGLI SCAMBI UE/PAESI TERZI

Occorrerà riesaminare il carattere originario dei prodotti, qualora le merci abbiano attualmente origine preferenziale UE in virtù di materiali di origine UK che incorporano o di lavorazioni ivi effettuate, considerando che i materiali UK o le lavorazioni ivi effettuate saranno del tutto equiparabili a quelle di un Paese terzo non accordista.

INFORMAZIONI VINCOLANTI SULL'ORIGINE GIÀ RILASCIATE

Le decisioni IVO già emesse dalle autorità doganali del Regno Unito non saranno più valide nell'UE a partire dalla data del recesso, in quanto tali autorità non saranno più competenti al rilascio di decisioni valide nell'Unione.

Uguualmente le decisioni IVO emesse dalle autorità doganali dell'UE ai titolari di numeri EORI UK non saranno più valide alla data del recesso. Tali titolari di decisioni IVO avranno la possibilità di registrarsi presso le autorità doganali degli Stati membri per ottenere un numero EORI valido e potranno così richiedere una nuova decisione IVO nell'UE.

ESPORTATORI AUTORIZZATI

A decorrere dalla data del recesso, le autorizzazioni concesse dalle autorità doganali del Regno Unito agli esportatori e ai rispeditori non saranno più valide nell'UE. Ugualmente non saranno più valide nell'UE le autorizzazioni concesse dalle autorità doganali degli Stati membri dell'UE agli esportatori e ai rispeditori stabiliti nel Regno Unito o agli stessi soggetti stabiliti nell'UE ma con numero EORI UK. Le autorizzazioni già emesse dovranno comunque essere riesaminate in presenza di contenuti afferenti al Regno Unito (materiali o trasformazioni ivi eseguite), per verificare il rispetto delle condizioni stabilite nelle disposizioni in materia di origine.

ESPORTATORI REGISTRATI

A decorrere dalla data del recesso, la registrazione da parte delle autorità doganali UK degli esportatori e dei rispeditori nel sistema REX non sarà più valida nell'UE. Ugualmente non saranno più valide nell'UE le registrazioni da parte delle autorità doganali degli Stati membri dell'UE agli esportatori e ai rispeditori stabiliti nel Regno Unito o agli stessi soggetti stabiliti nell'UE ma con numero EORI UK. Le autorità doganali degli Stati membri che hanno registrato gli esportatori e rispeditori stabiliti nell'UE dovrebbero revocare la registrazione qualora l'esportatore non soddisfi più le condizioni stabilite nelle disposizioni in materia di origine.

DEPOSITO

Dal 30 marzo 2019, i titolari di autorizzazioni al deposito doganale potranno introdurre nei propri depositi anche le merci provenienti dal Regno Unito quali merci terze.

Il regime speciale di deposito doganale permette lo stoccaggio di merci terze senza che esse siano soggette ai dazi all'importazione, ad altri oneri e/o alle misure di politica commerciale (artt. 237, Reg.to UE n.952/2013) .

Per essere titolare di deposito doganale è necessario richiedere un'autorizzazione tramite il sistema informatico delle Decisioni doganali (Customs Decision Management System) nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 211 del Reg.to UE n.952/2013.

REGIMI DI PERFEZIONAMENTO

Dopo la data del recesso, per poter sottoporre a lavorazione in Italia merci provenienti da UK in regime di perfezionamento attivo, è necessario richiedere un'autorizzazione tramite il sistema informatico delle Decisioni doganali (Customs Decision Management System) nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art.211 del Reg.to UE n.952/2013.

Dal 30 marzo 2019, per poter inviare merci in lavorazione in UK in regime di perfezionamento passivo è necessario richiedere un'autorizzazione tramite il sistema informatico delle decisioni doganali (Customs Decision Management System) nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 211 del Reg.to UE n.952/2013.

Autorizzazioni Multi Stato

Le autorizzazioni alle procedure speciali multi Stato rilasciate da questa Amministrazione, in cui sono coinvolti operatori del Regno Unito, verranno modificate per eliminare tale Stato dalla validità geografica delle medesime. Allo stesso modo le autorizzazioni multi Stato rilasciate dal Regno Unito, in cui sono coinvolti operatori italiani, non saranno più valide nel territorio dell'Unione.

Le merci vincolate alle procedure speciali diverse dal transito in base alle suddette autorizzazioni o alla circolazione in applicazione dell'art.219 CDU e che si trovano alla data del recesso in UK, nel caso in cui vengano reintrodotte nel territorio dell'Unione, saranno trattate come merci all'importazione.

Merci vincolate ai regimi speciali in UK

Le procedure riguardanti merci vincolate ai regimi di perfezionamento attivo, ammissione temporanea, uso finale e deposito doganale che prima della data del recesso si trovano in UK dovranno essere appurate (riesportazione, vincolo ad un'altra procedura ecc.) prima di tale data al fine di non essere considerate merci terze, e non più vincolate a tali regimi, all'atto della reintroduzione nel territorio unionale dopo il 29 marzo 2019.

Le autorizzazioni rilasciate dal Regno Unito per vincolare le merci al perfezionamento passivo prima della data del recesso non saranno più valide nell'Unione a tale data.

I prodotti trasformati, ottenuti in regime di perfezionamento passivo sulla base di un'autorizzazione rilasciata da UK, se verranno reintrodotti nel territorio dell'Unione dovranno essere trattati come merce terza e quindi non potranno usufruire dei benefici propri del regime.

AUTORIZZAZIONI alla Costituzione di una garanzia Globale – CGU (scheda 1/2)

Ai sensi degli articoli da 89 a 98 del Codice doganale della UE, per le obbligazioni doganali sorte e che possono sorgere, le autorità doganali chiedono la prestazione di una garanzia e, nei casi in cui le obbligazioni siano relative a due o più operazioni, dichiarazioni o regimi doganali, rilasciano una autorizzazione alla costituzione di una garanzia globale denominata CGU.

A seguito dell'uscita del Regno Unito dalla UE senza un accordo non saranno più valide le autorizzazioni doganali relative alle garanzie globali rilasciate:

- ✓ dalle Autorità del Regno Unito;
- ✓ da questa Agenzia a soggetti UK, non essendo quest'ultimi più operatori stabiliti nel territorio doganale della UE.

AUTORIZZAZIONI CGU (scheda 2/2)

L'operatore economico che, a seguito del recesso del Regno Unito, intenda proseguire ad effettuare acquisti da UK dovrà valutare la necessità/opportunità di chiedere al più presto l'autorizzazione alla costituzione di una garanzia globale - o l'aggiornamento di quella in suo possesso - necessaria a garanzia delle obbligazioni per:

- pagamento differito dei diritti doganali dovuti all'importazione di merce UK;
- assegnazione di merci UK, al loro arrivo nella UE, ad un regime sospensivo (es. deposito doganale);
- preventiva introduzione di merci UK in luogo approvato o in un magazzino/recinto di temporanea custodia.

POLIZZE/FIDEIUSSIONI RILASCIATE DA ENTI GARANTI STABILITI IN REGNO UNITO (scheda 1/4)

In caso di *no deal*, viene meno l'applicabilità del principio unionale della libera prestazione dei servizi nei confronti di enti garanti UK.

Relativamente alle polizze/fideiussioni per obbligazioni sorte o che possono sorgere (ai sensi del CDU), considerata l'obbligatorietà di stabilimento nella UE del fideiussore, disposta dall'art. 94 del CDU, le polizze/fideiussioni prestate da enti garanti stabiliti in UK :

- **restano valide** a copertura delle sole operazioni iniziate **prima del recesso**;
- **devono essere aggiornate** per le obbligazioni iniziate **dopo il recesso**.

POLIZZE/FIDEIUSSIONI RILASCIATE DA ENTI GARANTI

STABILITI IN REGNO UNITO (scheda 2/4)

MODALITA' AGGIORNAMENTO:

- se l'ente garante UK **ha stabilito una nuova sede nella UE**, l'operatore può presentare un'appendice di modifica della garanzia che aggiorna i dati dell'ente garante e della polizza/fideiussione, prendendo in carico tutte le operazioni facenti capo al precedente documento di garanzia;
- se l'ente garante UK **non ha stabilito una nuova sede nella UE**, per poter svolgere le operazioni doganali connesse alla polizza/fideiussione, l'operatore deve presentare un nuovo titolo a garanzia delle obbligazioni derivanti da operazioni poste in essere dopo il recesso.



POLIZZE/FIDEIUSSIONI RILASCIATE DA ENTI GARANTI STABILITI IN REGNO UNITO (scheda 3/4)

Relativamente alle polizze/fideiussioni prestate da enti garanti stabiliti in UK per obbligazioni **non** rientranti nell'ambito di applicazione del Codice doganale della UE, è in corso un confronto con IVASS e Banca d'Italia in merito alla permanenza del riconoscimento dell'ente assicurativo o dell'istituto bancario interessato.

POLIZZE/FIDEIUSSIONI RILASCIATE DA ENTI GARANTI STABILITI IN REGNO UNITO (scheda 4/4)

Focus: gli operatori economici sono invitati a **verificare** l'eventuale possesso di polizze/fideiussioni - poste a beneficio di questa Agenzia per obbligazioni ai sensi del CDU - stipulate da enti garanti con sede in UK, al fine di conformarsi in tempo utile alla possibile necessità di un loro aggiornamento.

In assenza di valido documento di garanzia non sarà possibile svolgere operazioni doganali che coinvolgano merce proveniente da UK e connesse autorizzazioni a procedure/regimi.

AEO

A decorrere dal 30 marzo 2019:

- tutte le autorizzazioni AEO rilasciate dall’Autorità doganale britannica saranno revocate automaticamente;
- le eventuali istanze accettate dall’Autorità doganale britannica saranno automaticamente rifiutate.

Accordi di mutuo riconoscimento AEO

In caso di hard Brexit si auspica che venga ratificato un accordo specifico tra UE e UK in materia di mutuo riconoscimento degli AEO unionali e del Regno unito (c.d.MRA) che permetta l'attribuzione reciproca dei benefici e delle facilitazioni stabilite nell'accordo.



TUTELA DOGANALE DEI DPI AI SENSI DEL REG.(UE) n. 608/2013 - Istanze già esistenti

A partire dal 30 marzo 2019, le **decisioni di accoglimento** delle istanze di tutela doganale (c.d. AFA) emesse dal Regno Unito non saranno più valide negli altri paesi dell'UE.

Le **decisioni di accoglimento di istanze unionali** presentate in uno Stato membro resteranno valide in tale Stato membro e in tutti gli altri Stati membri con esclusione del Regno Unito.

Le **decisioni accoglimento di istanze unionali** valide in uno Stato membro (se Stato di presentazione) e nel Regno Unito, continueranno ad essere valide nel solo Stato membro di presentazione e saranno considerate istanze nazionali.



TUTELA DOGANALE DEI DPI AI SENSI DEL REG.(UE) N. 608/2013 - NUOVE ISTANZE

Non sarà più possibile presentare nuove **domande di intervento unionali** all'Amministrazione doganale del Regno Unito.

Le **domande di intervento unionali** presentate in uno Stato membro resteranno valide nel Paese di presentazione e in tutti gli altri Stati membri con esclusione del Regno Unito.

Le **domande di tutela** in cui si richiede l'intervento delle Autorità doganali di uno Stato membro e del Regno Unito saranno valide nel solo Stato membro di presentazione e, pertanto, saranno considerate come istanze nazionali.

Le istanze devono essere presentate all'Ufficio AEO, altre semplificazioni e rapporto con l'utenza – DCLPD.

Maggiori informazioni <https://www.adm.gov.it/portale/lotta-alla-Contraffazione>

VIAGGIATORI PROVENIENTE DA UK

I viaggiatori che si spostano dall'Italia al Regno Unito e viceversa, non potranno più godere della libera circolazione delle merci, che consentiva loro di portare con sé i beni acquistati in qualunque esercizio commerciale senza alcuna limitazione o formalità.

Pertanto, il viaggiatore in provenienza dal citato territorio UK sarà soggetto a vigilanza doganale ed al pagamento dei diritti doganali sui beni importati, beneficiando, tuttavia, del regime unionale delle franchigie doganali (art.41 del Reg. CE n.1186/2009), a condizione che si tratti di importazioni di natura non commerciale e che il valore delle stesse merci non superi complessivamente 300,00 euro per viaggiatore; detto importo è aumentato a 430,00 euro nel caso di viaggiatori aerei e viaggiatori via mare (art. 2 del DM n.32 del 6 marzo 2009).

VIAGGIATORI DIRETTI IN UK

Per il viaggiatore, invece, che dall'Italia rientra nel Regno Unito, quale suo luogo di residenza o domicilio, è applicabile il beneficio che consente lo sgravio o il rimborso dell'IVA gravante sui beni acquistati in Italia e destinati all'uso personale o familiare del viaggiatore stesso. In merito a tale fattispecie appare opportuno evidenziare che l'Agenzia si è dotata di un sistema informatico, denominato OTELLO (vigente dal 1 settembre 2018 su tutti i punti d'uscita dal territorio nazionale), che ha consentito la digitalizzazione del processo di apposizione del visto doganale di uscita dei beni dai territori UE, collegato al sistema obbligatorio di emissione della fattura tax free in modalità elettronica.

<https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/ecustoms-aida/progetti-aida/otello>).

INFORMAZIONI ALL'UTENZA

In caso di necessità di specifiche o informazioni di dettaglio si fa presente che è possibile formulare quesiti operativi e richiedere assistenza scrivendo a:

adm.infobrexit@adm.gov.it.

Inoltre è possibile ottenere indicazioni di carattere generale sull'applicazione della normativa doganale attraverso il servizio URP telematico, la cui procedura è definita nel sito dell'Agenzia al seguente link:

<https://www.adm.gov.it/portale/lagenzia/contatta-lagenzia/area-dogane/urp-telematico>.

Nel caso, invece, di circostanziati quesiti riguardanti specifiche operazioni doganali di import ed export da effettuarsi sul territorio, è possibile contattare direttamente gli Uffici delle Dogane competenti per tali operazioni, i cui contatti ed relativi indirizzi sono reperibili sul sito dell'Agenzia.

Inoltre, è consigliabile consultare le Comunicazioni pubblicate dalla Commissione europea per aggiornarsi sulle principali evoluzioni del dossier su:

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en.

LINK DI RIFERIMENTO DELLA UE

- https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en: per gli aspetti relativi agli accordi connessi con il recesso della Gran Bretagna dalla UE
- https://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en:
 - per gli aspetti relativi alla fiscalità ed all'unione doganale
- <https://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules>:
 - per gli aspetti relativi al commercio estero.

LINK DI RIFERIMENTO DELLA UE

- https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/brexit_checklist_for_traders_en : per gli aspetti relativi ai provvedimenti che gli operatori devono adottare in vista della Brexit
- https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-it : per gli aspetti relativi alle modalità di preparazione delle imprese alla Brexit

LINK DI RIFERIMENTO NAZIONALI

- <https://www.adm.gov.it/portale/lagenzia/contatta-lagenzia/area-dogane/urp-telematico>
- <https://www.adm.gov.it/portale/infobrexit>

LINK DI RIFERIMENTO LEGGE DOGANALE REGNO UNITO

- http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/22/pdfs/ukpga_20180022_en.pdf